



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 946 del 13/09/2024

Determina del Responsabile N. 58 del 13/09/2024

PROPOSTA N. 1101 del 11/09/2024

OGGETTO: Comune di Cupra Marittima - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 1647/19), relativa al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto il D.Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la LR n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art. 5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS ;

Vista la nota del Comune di Cupra Marittima a firma del Sindaco, prot. n. 3498 del 27.02.2024, agli atti con prot. n. 4233 del 28.02.2024, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art. 5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Cupra Marittima con nota prot. n. 14040 del 31.07.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 06.08.2024 con prot. n. 16526, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 11.09.2024, di seguito integralmente trascritto:

Con modulo inviato con nota prot. n. 14040 del 31.07.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 06.08.2024 con prot. n. 16526 il Comune di Cupra Marittima, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano per l'Eliminazione delle Barriere

Architettoniche (PEBA); nel suddetto modulo il Comune di Cupra Marittima ha indicato il link nel quale è stata resa disponibile la documentazione riguardante il Piano.

Con nota prot. n. 16692 del 08.08.2024 del 08.03.2024, lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune l'avvio del procedimento ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Cupra Marittima ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del Piano.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione;
- AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ex Genio Civile.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 77997 del 09.09.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.09.2024 con prot. n. 18414, ha escluso la pratica in argomento dal procedimento di valutazione ambientale strategica.

Nessuno degli altri soggetti competenti in materia ambientale sopra riportati ha espresso parere.

CONTENUTI DEL PIANO

Finalità del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è quella di rendere la città più inclusiva attraverso la definizione di un programma di interventi per incrementare l'accessibilità del territorio in relazione a diversi tipi di disabilità.

Esso si sviluppa su aree definite comprendenti il centro abitato e alcune zone di interesse; le analisi e valutazioni sono concentrate su strade, spazi ed edifici pubblici ed a uso pubblico. In particolare gli interventi previsti dal Piano saranno localizzati per la maggior parte in zona "F" di cui all'art. 37 e seguenti (37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5) delle NTA del vigente PRG, all'interno del parco archeologico (zona omogenea "E"), nella zona A "Tessuto medioevale" e in aree di proprietà comunale a seguito di cessioni avvenute nell'ambito di lottizzazioni private.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il Piano:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza.

Viene inoltre attestato che:

- l'intervento ricade in zone A, B, C ed F disciplinate dagli articoli da 31 a 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;
- è conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano ricade in zona soggetta a vincoli di PPAR o di PRG adeguato al PPAR:
 - Ambiti di tutela delle emergenze geologiche, idrogeologiche (art.18 NTA del PRG);
 - Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua (art. 19 delle NTA);
 - Ambiti di tutela dei crinali (art. 20 NTA del PRG);
 - Ambiti di tutela dei versanti (art. 21 NTA del PRG);
 - Ambiti di tutela dei litorali marini (art. 22 NTA del PRG);
 - Ambiti di tutela delle aree floristiche (art. 23 NTA del PRG);

- Paesaggio agrario di interesse storico culturale (art. 25 NTA del PRG);
- Ambiti di tutela dei centri e nuclei storici (art. 26 NTA del PRG);
- Aree archeologiche ed aree di presumibile ritrovamento (art. 27 NTA del PRG);
- Aree archeologiche (art. 27.1 NTA del PRG);
- Aree E 1 b archeologiche di presumibile ritrovamento (art. 27.2 NTA del PRG);
- Punti panoramici e strade panoramiche (art. 8 NTA del PRG);
- non è soggetto alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 (art. 142, lettera a – territori costieri; immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 di cui ai decreti del 26.03.1981 e del 03.03.1965);
- interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI (esondazioni –frane);
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi: alberature delle aree verdi e a lato delle strade (pini, siepi ed altro – il Piano non prevede interventi che incidano su tali alberature);
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- ricade all'interno della fascia di rispetto ferroviaria, stradale e cimiteriale di cui rispettivamente ai DPR 753/80, DPR 495/92, RD n. 1265/1934)
- non è soggetto alle disposizioni del PTC o di PRG in adeguamento al PTC;
- il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla presenza di zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI (esondazioni –frane), si rileva che non viene specificato il relativo grado di pericolosità ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi previsti.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare - pur non rispettando quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, ovvero una relazione sintetica sulle caratteristiche del piano (punto 1, Allegato 1, della Seconda Parte del D.Lgs n. 152/06) – considerate le caratteristiche degli interventi previsti e la loro conformità al vigente PRG, possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente.

ANALISI DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

In considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento e delle caratteristiche del Piano, l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti si è limitata a verificarne la coerenza esclusivamente rispetto alle previsioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale e del Piano di Assetto Idrogeologico.

Trattandosi di interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche che saranno progettati in una fase successiva, si ritengono sufficienti le analisi e le verifiche di coerenza esterna effettuate.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

Al fine di definire l'ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano sono stati individuati gli aspetti ambientali (biodiversità degli habitat naturali, idrogeologia, suolo e sottosuolo, paesaggio, beni culturali, popolazione, aria, acqua) con i quali il Piano conforme al PRG interagisce, anche indirettamente, determinando effetti.

L'ambito di influenza territoriale di un Piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso; nel caso di specie avrà come ambito di applicazione il centro abitato.

Viene evidenziato che il Piano non influenzerà in modo significativo gli aspetti ambientali; non vengono rilevate particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento del Piano stesso.

CARATTERISTICHE DEL PIANO E INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Viene evidenziato che non emergono rilevanti interazioni tra il Piano e gli aspetti ambientali, così come risulta dall'analisi condotta con riguardo alle principali componenti del sistema ambientale.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche del Piano in argomento, visto il parere dell'Ast di Ascoli Piceno prot. n. 77997 del 09.09.2024 reso in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA), si ritiene che non emergano particolari criticità ambientali tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano dovrà conformarsi al parere espresso dall'Ast di Ascoli Piceno prot. n. 77997 del 09.09.2024 reso in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA), con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si ritiene utile evidenziare che con riferimento alla presenza di zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI (esondazioni –frane), non essendo specificato il relativo grado di pericolosità, dovrà essere verificata l'ammissibilità degli interventi previsti. """"""""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano dovrà conformarsi al parere espresso dall'Ast di Ascoli Piceno prot. n. 77997 del 09.09.2024 reso in qualità di soggetto competente in materia ambientale

- (SCA), con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si ritiene utile evidenziare che con riferimento alla presenza di zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI (esondazioni –frane), non essendo specificato il relativo grado di pericolosità, dovrà essere verificata l'ammissibilità degli interventi previsti.

- B) gli atti deliberativi comunali dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cupra Marittima quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 13/09/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO